



**Comune di Castelnovo di Sotto**

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

**Disciplinare della concessione**

**2° Servizio: servizi alla persona, comunicazione e informazione**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "LA NUOVA ROCCA" PER UN QUINQUENNO, DECORRENTE DAL 2016**

**Art.1 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE**

1. Il presente disciplinare riguarda l'affidamento della concessione per la realizzazione grafica, impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria e relativa diffusione del periodico - notiziario comunale "La nuova Rocca", edita dal Comune di Castelnovo di Sotto e di sua proprietà, con tutti i diritti connessi, garantendo i servizi e le prestazioni elencati negli articoli seguenti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e delle condizioni ivi evidenziate, per un totale massimo di n.20 numeri / uscite, in un quinquennio.

2. "La nuova Rocca" è un periodico che esce 3 / 4 volte l'anno; il periodico, regolarmente registrato e di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco pro-tempore, è rivolto prevalentemente ai cittadini residenti nel Comune di Castelnovo di Sotto nonché a tutti gli interlocutori economici, sociali, politici ed istituzionali presenti nel territorio comunale, allo scopo di dare conto in modo chiaro e articolato sia del complesso dell'attività amministrativa dell'Ente, delle finalità istituzionali, nonché del dibattito politico, fornendo tutte le informazioni sulle azioni intraprese e sui progetti in corso di esecuzione di pubblico interesse per la Comunità. E' inoltre organo di produzione e fonte informativa sulle principali vicende culturali, sociali e di attualità della città stessa.

3. La realizzazione di questo strumento di comunicazione dei programmi e delle attività di interesse locale è quindi finalizzato a consentire a tutti i cittadini residenti l'accesso alle formazioni utili per la loro diretta conoscenza nonché la partecipazione agli avvenimenti stessi, con l'intento di garantire la massima trasparenza amministrativa e la più consapevole ed ampia partecipazione democratica, nel rispetto della legge 150/2000, recante norme in materia di "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni", del relativo Regolamento attuativo emanato con D.P.R.422/2001 e del D.Lgs.vo 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

**ART.2 - IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE**

1. L'importo stimato della concessione è pari ad Euro 50.000,00 circa, oltre IVA ai sensi di legge (l'importo stimato della concessione è indicato a soli fini conoscitivi poiché trattandosi di concessione di servizio il solo compenso spettante al Concessionario sarà quello che lo stesso ricaverà dalla raccolta pubblicitaria, senza alcun onere per il Comune; il valore di stima è stato calcolato sulla base del costo orientativo della realizzazione di un numero, compresa la relativa

diffusione, per un numero massimo di 20 numeri / uscite complessive nel quinquennio oggetto del presente disciplinare).

### **ART.3 – SERVIZI E PRESTAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario dovrà garantire i servizi e le prestazioni elencati nei punti seguenti per ciascun numero della pubblicazione "La nuova Rocca", edita dal Comune di Castelnuovo di Sotto e di sua proprietà, con tutti i diritti connessi, secondo quanto definito dal presente disciplinare e comunque nel rispetto delle caratteristiche tecniche e delle condizioni stabilite nell'offerta in sede di gara, a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, assumendosi interamente i costi, che dovranno essere interamente coperti dalla raccolta pubblicitaria, a cura e spese del Concessionario medesimo.

#### **2. Realizzazione di ciascun numero:**

- a) Impostazione grafica, definizione e corpo dei caratteri e delle foto di ciascun articolo, impaginazione, in stretta collaborazione con l'addetto stampa e l'Ufficio Comunicazione e informazione del Comune, allo scopo di garantire un adeguato equilibrio dell'impaginazione complessiva, facendo salva l'impostazione grafica generale, che dovrà essere conforme all'offerta presentata in sede di gara;
- b) riproduzione delle fotografie eventualmente fornite su supporto cartaceo o da file forniti su supporto informatico e relativi impianti; questi ultimi devono essere tenuti disponibili per eventuali future richieste dell'Ente;
- c) riproduzione di grafici, disegni e clipart forniti dall'addetto stampa / Ufficio Comunicazione e informazione del Comune;
- d) fornitura di fotocopie del menabò, ove richiesto;
- e) impaginazione esecutiva definitiva;
- f) impianti di stampa, lastre, carta, stampa e confezione del prodotto.

3. **Diffusione del giornalino:** su tutto il territorio comunale, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, e a tutti gli inserzionisti, anche al di fuori del territorio comunale, secondo quanto stabilito al successivo articolo 4;

#### **4. Consulenza editoriale:**

- a) assistenza all'addetto stampa / Ufficio Comunicazione e informazione del Comune, ove richiesto, per la definizione del Piano editoriale annuale;
- b) assistenza all'addetto stampa incaricato del Comune e l'Ufficio Comunicazione e informazione, ove richiesto, per la definizione del progetto redazionale di ciascun numero;
- c) acquisizione del "Visto si stampi" da parte del Comune, secondo quanto stabilito al successivo articolo 4, comma 2;
- d) partecipazione a eventuali riunioni redazionali presso il Comune, ove richiesto, nel limite massimo di una volta per ciascun numero.

### **ART.4 - TEMPI DI LAVORAZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO**

1. Il Comune, tramite l'addetto stampa / Ufficio Comunicazione e informazione del Comune, provvederà a trasmettere i materiali (testi e immagini, possibilmente su file o, in casi eccezionali, in formato cartaceo) necessari per la realizzazione di ciascun numero almeno 25 giorni prima dalla presunta data di uscita, secondo il calendario definito dalla Amministrazione Comunale; in casi di urgenza, per sopravvenuti eventi o disposizioni normative, il termine potrà essere ridotto previa comunicazione formale del Comune al concessionario.

2. Entro 7 giorni lavorativi successivi alla trasmissione di tutti i materiali da pubblicare (fatta eccezione per le inserzioni pubblicitarie, che rimangono interamente a carico del Concessionario), il Concessionario dovrà fornire all'addetto stampa / Ufficio Comunicazione e

informazione del Comune, anche via e.mail, un PDF della bozza del numero in uscita, comprensiva delle inserzioni pubblicitarie e delle fotografie, impaginata secondo il progetto grafico presentato nell'offerta in sede di gara, per l'apposizione del "Visto si stampi"; l'addetto stampa / Ufficio Comunicazione e informazione procederanno alla verifica finale del PDF e alla trasmissione del "Visto si stampi", anche proponendo eventuali modifiche alla bozza originaria, nel rispetto, in ogni caso, dell'impostazione generale presentata in sede di gara e delle caratteristiche tecniche stabilite nel presente disciplinare.

3. La distribuzione/diffusione delle pubblicazioni stampate, confezionate e debitamente "cellophanate" a tutti i nuclei familiari castelnovesi e a tutti gli operatori economici del territorio comunale (aziende, pubblici esercizi, enti, istituzioni, ecc...) dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dall'apposizione del "Visto si stampi". La consegna agli inserzionisti della pubblicazione e/o a enti e istituzioni ai quali il giornalino debba essere spedito per legge con sede al di fuori dal territorio comunale dovrà avvenire, sempre a spese del Concessionario, entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'apposizione del "Visto si stampi".

4. Il Concessionario, nei tempi di cui al punto precedente, dovrà consegnare al Comune un numero di 30 copie del periodico in uscita o, comunque, tutte le copie che residuano dalla diffusione di cui al punto precedente.

5. Il Concessionario, contestualmente alla consegna delle copie del numero in uscita del periodico, dovrà far pervenire al Comune, il file PDF del periodico stesso, per il caricamento sul sito internet istituzionale del Comune.

#### **ART.5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO**

1. Il periodico notiziario dovrà avere un'impostazione grafica generale conforme all'offerta presentata in sede di gara (Elemento A), nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti limiti/condizioni:

**a) formato pagine:** formato di cm 21 x 29,7 (UNI A4, misura corrispondente ad un foglio A/4);

**b) facciate per numero:** da un minimo di 8 a un massimo di 24 facciate auto-copertinate. Il numero di pagine potrà dipendere dalle inserzioni da pubblicare (sempre entro i limiti dell'offerta e, comunque, entro i limiti stabiliti al successivo elemento 3) e dalla quantità di materiale redazionale da pubblicare, a discrezione, comunque, del Comune;

**c) tipo di carta:** patinata opaca da 90 gr/mq;

**d) qualità di stampa:** quadricromia;

**e) rilegatura/confezione:** con due punti metallici;

**f) foto:** a colori o in bianco e nero, a seconda della disponibilità e della finalità estetica;

**g) condizioni per la pagina 1 di copertina:** dovrà essere priva di pubblicità; dovranno essere indicate, oltre alla edizione del Comune (comprensiva dell'autorizzazione del Tribunale), la ragione sociale del Comune, la tipografia, la modalità di distribuzione e la ragione sociale della società incaricata della distribuzione, il numero progressivo del periodico, la direzione del periodico, la sede della redazione, gli estremi dell'affidatario, sia in qualità di curatore della grafica che in quanto concessionario incaricato della raccolta pubblicitaria e della distribuzione, la tiratura delle copie, con la relativa data di chiusura in tipografia;

**h) imbustamento di ogni copia del periodico con cellophan (incellophanatura):** effettuata dal fornitore per ogni uscita;

**i) n.di uscite annue:** 3 / 4 (quattro) numeri annui per un totale massimo di n.20 (venti) numeri nel quinquennio, per n.4.000 (quattromila) copie a numero, per una tiratura complessiva massima di 80.000 (ottantamila) copie. Il Comune ha, in ogni caso, la facoltà di ridurre la periodicità effettiva fino a 2 (due) numeri annui senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere dal Comune.

**l) Periodo di uscita –** dovrà essere garantita una informazione preventiva e/o successiva rispetto ad eventi/avvenimenti istituzionali di particolare importanza, salvaguardando, per quanto possibile, la periodicità trimestrale. A titolo puramente indicativo: una uscita a seguito dell'approvazione del bilancio annuale e prima dell'edizione annuale del Carnevale; una uscita prima della programmazione culturale estiva; una uscita al termine del periodo estivo; una uscita prima del periodo natalizio. Le date di uscita saranno, tuttavia, definite

concordemente con il Concessionario, tenendo conto anche delle norme di legge che regolano le campagne elettorali durante le elezioni politiche e amministrative.

#### **ART.6 – RACCOLTA PUBBLICITARIA**

1. Il Concessionario garantisce i servizi e le prestazioni di cui al presente disciplinare, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e delle condizioni ivi evidenziate, tramite raccolta pubblicitaria. A tali fini il Concessionario:

- a) dovrà definire il tariffario per le inserzioni pubblicitarie da trasmettere al Comune, ai fini della divulgazione mediante il sito web istituzionale, per garantire pari opportunità e parità di trattamento a tutti i potenziali inserzionisti interessati;
- b) dovrà provvedere alla raccolta delle inserzioni pubblicitarie per ogni numero del periodico; tutte le entrate ricavate dalla vendita degli spazi pubblicitari saranno di competenza del Concessionario, che le dovrà incassare per intero e gestire, ad ogni effetto fiscale, agli effetti del presente disciplinare. La mancata vendita degli spazi pubblicitari rientra nei rischi di gestione del servizio, in capo al Concessionario del servizio stesso, pertanto tale circostanza non può, in nessun caso, essere causa di sospensione del servizio o di richiesta di indennizzi al Comune;
- c) lo spazio occupato dalla pubblicità nel periodico dovrà essere, per ogni numero, non superiore alla percentuale stabilita nell'offerta (Elemento C) e comunque non superiore al 50% dello spazio totale disponibile; le inserzioni dovranno comunque essere inserite in ciascuna facciata in modo tale da non pregiudicare i contenuti informativi e la leggibilità complessiva del periodico; non è possibile, in ogni caso, inserire comunicazioni pubblicitarie nella 1<sup>a</sup> pagina di copertina;
- d) il Concessionario non può inserire nel periodico comunicazioni pubblicitarie che contengano messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci o che in qualche modo richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che violino la privacy di persone fisiche che non siano personaggi pubblici, che ritraggono immagini di minori chiaramente riconoscibili. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa ed è integralmente responsabile e risponde sotto ogni aspetto dei danni eventualmente derivanti dal mancato rispetto del presente punto, lasciando indenne il Comune da qualunque pretesa, di qualunque tipo.

3. Il Concessionario è autorizzato, per un massimo di 5 numeri nell'arco dell'intera durata contrattuale, alla produzione e all'inserimento, tramite cellophanatura, di allegati pubblicitari composto da un massimo di nr.4 pagine, il cui costo è interamente a spese del concessionario medesimo e che non concorrono al limite massimo previsto per la pubblicità.

#### **ART.7 – SUBCONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Concessionario può affidare in sub concessione i servizi compresi nella concessione quali:

- a) servizi di impaginazione
- b) servizi di stampa;
- c) servizi di imbustamento (cellophanatura), spedizione/distribuzione e consegna.

2. I contratti sottoscritti da parte del Concessionario con i subcontraenti per i servizi di cui al comma 1, dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010; l'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art.6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. Il Comune di Castelnuovo di Sotto è tenuto a verificare in merito, in ottemperanza all'art.3, co. 9, della Legge n.136/2010 e, a tali fini, prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subcontratto, il Concessionario dovrà depositare presso il Comune di Castelnuovo di Sotto il relativo subcontratto. Il mancato deposito o la verifica della mancata apposizione di tali clausole è causa di risoluzione contrattuale.

3. Il Concessionario o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/2010, si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di Castelnovo di Sotto e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune.

4. E' vietata la cessione del contratto.

#### **ART.8 - PRESTAZIONI A CARICO DEL COMUNE**

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

a) la pianificazione editoriale annuale;

b) la direzione editoriale;

c) la redazione interna di ciascun numero, con fornitura dei materiali per l'impaginazione (immagini e testi degli articoli su supporto informatico), e impostazione dell'impaginazione di massima;

d) prima correzione delle bozze;

2. Tali attività sono, di norma, di competenza dell'addetto stampa incaricato dal Comune, in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione e informazione; è fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al precedente articolo 3.

#### **ART.9 - CORRISPETTIVO**

**1. Non è previsto alcun corrispettivo.**

**2. Il Concessionario ha diritto di incamerare tutte le somme derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari; con l'incameramento delle suddette somme si intende interamente compensato per ogni servizio, prestazione, attività, onere o incombenza derivante dal presente che la legge non ponga esplicitamente a carico del Comune.**

3. La mancata vendita degli spazi pubblicitari rientra nei rischi di gestione del servizio, in capo al Concessionario del servizio stesso, pertanto tale circostanza non può, in nessun caso, essere causa di sospensione del servizio o di richiesta di indennizzi al Comune.

#### **ART.10 - DIVIETI**

1. Al Concessionario viene espressamente vietato:

a) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo ed esplicito consenso; in ogni caso, detti atti e/o contratti sono da ritenersi nulli;

b) di utilizzare il materiale fornito dal Comune per le pubblicazioni per scopi diversi da quelli di cui al presente disciplinare, senza il preventivo ed esplicito consenso del Comune stesso;

c) di utilizzare i loghi ufficiali del Comune e/o di proprietà del Comune senza il preventivo ed esplicito consenso del Comune stesso;

d) di assumere qualsiasi iniziativa, ivi compreso l'utilizzo di lettere di presentazione agli inserzionisti, che non sia stata preventivamente concordata con il Comune.

2. Nei casi di cui ai commi precedenti, venendo meno il rapporto di fiducia tra il concessionario ed il Comune, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto con applicazione di una penale pari ad Euro 2.000,00 e fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

#### **ART.11 - PENALITÀ**

**1. Il Concessionario, ove non attenda a tutti gli obblighi e prescrizioni, ovvero violi comunque le disposizioni del presente disciplinare e del conseguente contratto, è tenuto**

**al pagamento di una penalità variabile da € 100,00 a € 2.000,00 in rapporto alla gravità della inadempienza o alla recidiva, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.**

**2. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta.**

**3. L'applicazione della penalità potrà avvenire mediante addebito dell'importo stabilito e comunicato al Concessionario, ai sensi dei precedenti commi, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata a norma del successivo articolo 12.**

**4. In quest'ultimo caso, il Concessionario dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva, per un importo corrispondente alla penale emessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.**

**5. E' fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al precedente art.10, comma 2.**

#### **ART.12 – FIDEJUSSIONE**

1. Il partecipante alla procedura di gara deve presentare tra la documentazione allegata all'offerta una garanzia a corredo dell'offerta stessa, a favore del Comune di Castelnovo Sotto, secondo quanto indicato dall'art.93 del D.Lgs.vo n.50/2016, tenuto conto che il valore stimato del contratto è pari ad euro 50.000,00.

2. Il Concessionario provvede, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi a suo carico, a stipulare apposita polizza fidejussoria, secondo quanto stabilito all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fidejussione come sopra costituita e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

4. Sarà cura del Concessionario produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione copia della polizza assicurativa.

#### **ART.13 - PERSONALE IMPIEGATO**

1. Il rapporto di lavoro del personale impiegato dal Concessionario per tutta l'attività di cui al presente disciplinare, ivi comprese le altre attività appaltate, deve essere regolato nel rispetto delle vigenti norme, comprese quelle riguardanti l'assicurazione obbligatoria e la previdenza. Esso dovrà inoltre possedere tutti i requisiti professionali previsti.

2. Il Concessionario dovrà individuare un referente quale diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione.

#### **ART.14 – OBBLIGHI DI CONDOTTA DI CUI AL D.P.R. 62/2013**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del codice di comportamento del comune di Castelnovo di Sotto, si estendono per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art.2, co. 3 del medesimo Decreto. Il codice è disponibile sul sito comunale al seguente indirizzo:

<http://www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1075>

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso ai fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ad esterno, il Comune di Castelnovo di Sotto ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **ART.15 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Il Concessionario solleva il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro assolvimento.
2. Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, dell'esecuzione dei servizi assunti.

## **ART.16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E' fatto, perciò, obbligo al concessionario di utilizzare, per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 6686824DB7.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L.n.136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, co. 2, lett. e), del D.Lgs.n.50/2016.
6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art.3, co. 1, della Legge n. 136/2010, il Concessionario comunica che tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*).
7. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, il Concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata al Comune.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina, come previsto dall'art.3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010, la risoluzione di diritto del contratto.

9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n.136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

#### **ART.17 – RISERVATEZZA DEI DATI**

1. Il concessionario dovrà tutelare la riservatezza dei dati personali e sensibili acquisiti nello svolgimento del servizio oggetto del presente disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e modifiche successive e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, soci, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

2. I dati relativi al concessionario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l’esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, il concessionario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

#### **ART.18 – DURATA**

1. Il contratto che si andrà a stipulare ha ad oggetto la realizzazione del periodico “La nuova Rocca” secondo le indicazioni e le caratteristiche di cui al presente disciplinare e di cui all’offerta allegata, da effettuarsi per un periodo di 5 anni dalla data della stipula (periodo orientativo 2016 – 2020/21).

2. Una volta completata la realizzazione dell’ultimo numero previsto, cioè il ventesimo, al termine del quinquennio, il contratto scadrà di diritto, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.

#### **ART.19 – REVISIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE**

1. Le parti possono, di comune accordo, rivedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative comportino un mutamento delle modalità di svolgimento dei servizi/attività affidati o delle condizioni di conferimento dei servizi ed attività medesimi.

2. Le parti possono, altresì, recedere dal presente contratto, dando un preavviso scritto non inferiore a 6 mesi.

3. Il Comune potrà, in ogni caso, procedere alla risoluzione unilaterale del presente contratto d’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere, con decorrenza immediata e con incameramento della cauzione definitiva residua, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti per l’affidamento;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) ripetuta violazione degli obblighi contrattuali, con conseguente applicazione di penalità ai sensi del precedente art.11, nel caso di comportamenti configuranti colpa grave a carico del concessionario e nelle ulteriori ipotesi di legge;
- d) presenza, sulle pubblicazioni, di spazi pubblicitari in percentuale superiore a quella stabilita in sede di offerta (Elemento C) o comunque stabilita nel limite massimo, dal presente disciplinare;
- e) violazione delle disposizioni di cui al precedente art.7 in materia di sub concessione e cessione del contratto;
- f) cessione dell’azienda concessionaria o del ramo dell’azienda concessionaria interessata alla concessione, successione nella titolarità dell’azienda concessionaria non preventivamente comunicata ed accettata dal Comune;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva, ai sensi del precedente art.12, comma 4;



- h) violazione dei divieti stabiliti dall'artt.10 del presente disciplinare;
- i) mancato rispetto di quanto stabilito ai precedenti artt.14 (obblighi di condotta) e 16 (tracciabilità dei flussi finanziari).
4. Il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla normativa in materia di pubblicazioni a stampa e di regolazione della professione giornalistica, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Concessionario.
5. La concessione di cui al presente è, in ogni caso, soggetta a cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro nei casi previsti dall'art.176 del D.Lgs.n.50/2016.

#### **ART.20 - CONTROVERSIE**

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente atto, è competente il Foro di Reggio nell'Emilia.

#### **ART.21 - RINVIO**

1. Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.
2. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata e le spese di registrazione saranno a carico del Concessionario.

p.Il Concessionario

p.il Comune di Castelnovo di Sotto  
Il Responsabile del 2° Servizio  
Gian Franco Fontanesi

.....  
**Allegato "B"**

#### **Criteria per l'approvazione del bando di gara**

##### **Requisiti per poter partecipare alla gara / manifestazione di interesse**

Considerata la causa prevalente della concessione, costituita dalla realizzazione del giornale e relativa raccolta pubblicitaria per coprire i relativi costi, ai fini della partecipazione alla gara sarà necessario essere in possesso dei seguenti requisiti (a pena di esclusione):

##### **A) Requisiti di idoneità professionale**

Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato estero di residenza) per lo svolgimento di attività di pubblicità e/o comunicazione e/o di editoria, o analoghe;

##### **B) Requisiti di capacità tecnica e professionale**

**B1)** avere maturato esperienza almeno triennale in attività di editoria, oppure di agenzia pubblicitaria di comunicazione.

**B2)** avere realizzato pubblicazioni o prodotti editoriali a stampa con inserzioni pubblicitarie.

##### **C) Requisiti generali**

Oltre al possesso dei citati requisiti professionali/esperienziali gli operatori interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l'affidamento dei contratti pubblici stabiliti dal D.Lgs.vo 50/2016.

### Criteria di aggiudicazione

La gara viene svolta dalla Provincia di Reggio Emilia, in qualità di stazione unica appaltante, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del decreto sopra citato e viene aggiudicata mediante procedura di gara ad invito nei confronti degli interlocutori manifestanti interesse, previa manifestazione di interesse da pubblicarsi per un periodo di 15 giorni, nel rispetto dei principi di cui all'art.30 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016.

Il punteggio complessivo assegnato per la parte qualitativa P(1) (punti max 100), sarà determinato dalla somma algebrica dei risultati ottenuti dai partecipanti per ciascuno dei criteri sotto indicati (ognuno dei quali verrà riparametrato in modo tale che un concorrente ottiene il massimo dei punti previsti) sulla base della formula seguente:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i)$$

#### **ELEMENTO A. Progetto grafico (punteggio massimo punti 40)**

L'offerta dovrà essere formulata tramite una relazione illustrativa – **di una lunghezza non superiore a una pagina A4 (fronte / retro) utilizzando il font ARIAL della dimensione 12** - della progettazione grafica che il concorrente intende adottare per la realizzazione del periodico, con riferimento agli aspetti essenziali per l'impaginazione e per la costruzione della pagina (come disposizione di testi e immagini di diverso genere all'interno di una pagina, articolazione grafica del testo, uso dei bianchi e dei neri, gioco dei segni grafici, etc...), fornendo alcuni esempi di impaginazione.

L'offerta verrà valutata riparametrando i punteggi ottenuti dai partecipanti:

1) prestando particolare attenzione all'estetica, all'innovatività e allo stile proposti, che dovranno essere accattivanti e gradevoli, pur mantenendo una coerenza di base rispetto al periodico precedente, tenendo presente che detto giornale rappresenta un importante strumento di comunicazione del Comune e della attività istituzionale svolta e, più in generale, delle iniziative ed attività di vario genere (socio-economico, culturale, ecc...) nell'ambito del territorio locale, e che si è caratterizzato nel corso del tempo con una veste grafica riconoscibile dai lettori, e il cui modello, in formato PDF, è consultabile come campione sul sito web <http://www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/169>.

2) verificando il rispetto dei seguenti limiti/condizioni:

- **formato pagine:** formato di cm 21 x 29,7 (UNI A4, misura corrispondente ad un foglio A/4);
- **facciate per numero:** da un minimo di 8 a un massimo di 24 facciate auto-copertinate. Il numero di pagine potrà dipendere dalle inserzioni da pubblicare (sempre entro i limiti dell'offerta e, comunque, entro i limiti stabiliti al successivo elemento 3) e dalla quantità di materiale redazionale da pubblicare, a discrezione del Comune;
- **tipo di carta:** patinata opaca da 90 gr/mq;
- **qualità di stampa:** quadricromia;
- **rilegatura/confezione:** con due punti metallici;
- **foto:** a colori o in bianco e nero, a seconda della disponibilità e della finalità estetica;
- **condizioni per la pagina 1 di copertina:** dovrà essere priva di pubblicità; dovranno essere indicate, oltre alla edizione del Comune (comprensiva dell'autorizzazione del Tribunale), la ragione sociale del Comune, la tipografia, la modalità di distribuzione e la ragione sociale della società incaricata della distribuzione, il numero progressivo del giornale, la direzione del giornale, la sede della redazione, gli estremi dell'affidatario, sia in qualità di curatore della grafica che in quanto concessionario incaricato della raccolta pubblicitaria e della distribuzione, la tiratura delle copie, con la relativa data di chiusura in tipografia;

- 3) mantenendo una complessiva "armonia" del prodotto, pur tenendo in grande considerazione l'offerta presentata per quanto riguarda i limiti delle inserzioni pubblicitarie, che dovranno essere adeguatamente collocate e poco "invasive".

**L'attribuzione del punteggio avviene nel seguente modo:**

**A(i)**= punteggio assegnato all'offerta i-esima per "per Progetto Grafico", calcolato in base alle indicazioni e alla formula seguente:

$$A(i) = 40 \cdot a(i) / a(\max)$$

dove:

**A(i):** punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio A

**a(i):** punteggio attribuito per la valutazione del criterio A;

**a(max):** punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

#### **ELEMENTO B. Proposte migliorative della diffusione**

**(punteggio massimo punti 40).**

In relazione al presente elemento, l'offerta dovrà essere formulata tramite una relazione illustrativa – **di una lunghezza non superiore a una pagina A4 (fronte / retro) utilizzando il font ARIAL della dimensione 12** – in cui dovranno essere descritte le proposte tecniche migliorative rispetto alle modalità di diffusione utilizzate in precedenza (tramite le Poste Italiane S.p.a., spedizioni senza indirizzo) al fine di migliorarne l'efficacia, evidenziando in particolare le attività e le procedure innovative che il concorrente intende, eventualmente, adottare, quali ad esempio: la spedizione tramite specifici corrieri, la realizzazione del periodico comunale anche in formati digitali che ne permettano la consultazione su smartphone e/o tablet senza costi aggiuntivi per il Comune e gli utenti, l'adozione di processi organizzativi che permettono la riduzione dei tempi di consegna, etc...

Le proposte tecniche migliorative verranno valutate in termini di logica, realismo, innovatività.

**L'attribuzione del punteggio avviene nel seguente modo:**

**B(i)**= punteggio assegnato all'offerta i-esima per "per Progetto Grafico", calcolato in base alle indicazioni e alla formula seguente:

$$B(i) = 40 \cdot b(i) / b(\max)$$

dove:

**B(i):** punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B

**b(i):** punteggio attribuito per la valutazione del criterio B;

**b(max):** punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

#### **ELEMENTO C. Riduzione dello spazio pubblicitario**

**(punteggio massimo punti 20).**

Il concorrente dovrà formulare l'offerta utilizzando l'**apposita scheda allegata al presente avviso**, indicando:

- la percentuale complessiva di spazio, espressa in cifre ed in lettere, che, in ciascun numero del periodico comunale, intende occupare con le inserzioni pubblicitarie, che non deve essere superiore alla percentuale massima dello spazio totale da riservare alla pubblicità pari al 50%.

**Qualora il concorrente non utilizzi l'apposita scheda quivi allegata per la formulazione dell'offerta, l'offerta presentata dal medesimo dovrà comunque essere espressa, in conformità di tutte le indicazioni richieste dal presente avviso come di seguito precisate.**

**Nel caso in cui l'offerta indichi una percentuale superiore al 50% verrà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) con obbligazione, in caso di aggiudicazione, a non superare la predetta percentuale massima di pubblicità.**

In caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e la percentuale espressa in lettere, prevale la percentuale espressa in lettere.

Eventuali correzioni dovranno essere dal concorrente espressamente confermate e sottoscritte.

#### **L'attribuzione del punteggio avviene nel seguente modo:**

**C(i)**= punteggio assegnato all'offerta i-esima per "per Proposte migliorative della diffusione", calcolato in base alle indicazioni e alla formula seguente:

$$C(i) = 20 * C(i) / C(\max)$$

dove:

**C(i):** punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio C

**c(i):** punteggio attribuito per la valutazione del criterio C;

**C(max):** punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10, da valutare in base alla documentazione presentata.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

<b>Giudizio</b>	<b>Punteggio</b>
gravemente insufficiente	0
insufficiente	1
sufficiente	2
più che sufficiente	3
discreta	4
più che discreta	5
buona	6
molto buona	7
ottima	8
eccellente	9
perfetta	10

**Non saranno ammessi alla valutazione dell'offerta economica i concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo relativo di almeno 70 punti.**

**Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e relativa documentazione saranno trattate secondo quanto stabilito all'art.9 del D.Lgs.n.50/2016**

La graduatoria finale sarà formata sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente ed ottenuto sommando il punteggio ottenuto per l'elemento A, per l'elemento B e per l'elemento C.

**In caso di offerte complessivamente uguali verrà scelto come concessionario il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio con riferimento all'elemento A.**

**In caso di ulteriore parità si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.**

**Costituisce motivo di esclusione dalla procedura negoziata, espletata ex art.36 comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, previa indizione di specifico procedimento di manifestazione di interesse da pubblicarsi per un periodo di 15 giorni sul profilo del committente, il caso in cui ricorra una delle cause di esclusione previste dall'art.80 del decreto medesimo.**

**In caso di applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del decreto citato, si applica una sanzione pari all' 1 per mille del valore di gara.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FONTANESI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.**